

WEBINAR

ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE ANTIRICICLAGGIO

Il Incontro

18/01/2021 ore 15.00 – 18.30

**Adeguata Verifica della Clientela – Regola Tecnica n. 2 Cndcec
(artt. 17–30 d.lgs. 231/2007)**

Anna Rita Costa

Dott. Commercialista – Odcec Perugia

L'adeguata verifica della Clientela è disciplinata da

D.Lgs 231/2007 modificato dal D. Lgs 90/2017 e 215/2019



Regola Tecnica n.2 Cndcec



Linee Guida Cndcec del 22 maggio 2019

Le regole tecniche, sono emanate dal Consiglio nazionale in qualità di Organismo di Autoregolamentazione, sono rivolte agli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, **sono vincolanti**, ed hanno ad oggetto i seguenti obblighi antiriciclaggio:

Regola Tecnica n.1

Valutazione (Autovalutazione) e mitigazione del rischio
(artt. 15-16 D.Lgs. 231/2007);

Regola Tecnica n. 2

adeguata verifica della clientela
(artt. 17-30 D.Lgs. 231/2007);

- Regola Tecnica n. 3

- conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni
(artt. 31, 32 e 34 D.Lgs. 231/2007).

Iter approvazione Regole Tecniche

**predisposizione Regole Tecniche da parte del Cndcec
2018**

**Parere vincolante del Comitato di Sicurezza Finanziaria
06 dicembre 2018**

**Approvazione Cndcec
16 gennaio 2019**

**Obbligatorie
Dal 01 gennaio 2020**

LINEE GUIDA DEL CNDCEC

Le Linee Guida costituiscono uno strumento esplicativo delle regole Tecniche. Hanno valore meramente esemplificative essendo il risultato di orientamenti interpretativi maturati in assenza di specifiche indicazioni da parte delle Autorità Competenti

Le Linee Guida oggi in vigore sono state pubblicate il



22 maggio 2019

DEFINIZIONE DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Consiste nell'insieme delle azioni e procedure che il soggetto obbligato (Commercialista) pone in essere per attribuire una classe di rischio al cliente ed individuare la tipologia di verifica da effettuare.

Non è una facoltà ma un obbligo !

la procedura di adeguata verifica della clientela oltre che dalla normativa vigente è espressamente disciplinata dalla Regola Tecnica n.2. (vincolante) e dettagliata nelle linee guida emanate dal Cndcec (supporto esplicativo)

Adeguata Verifica della Clientela

Regola Tecnica n. 2 Cndcec – (artt. 17–30 d.lgs. 231 /2007)

Gli obblighi di Adeguata Verifica della Clientela

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono nelle seguenti attività:

- a) **l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità** attraverso dichiarazione resa dal cliente o dall'esecutore e riscontro mediante di un documento di identità o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte certa affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti dell'esecutore anche in relazione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente
- b) **l'identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità** avviene mediante la stessa dichiarazione resa dal cliente o dal suo esecutore ed attraverso l'adozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità l'assetto proprietario ed il controllo del cliente;

- c) **l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale**, per tale intendendosi, quelle relative all'istaurazione del rapporto, alle relazioni intercorrenti tra il cliente e l'eventuale esecutore, tra il cliente ed il titolare effettivo e quelle relative all'attività lavorativa, salva la possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente, acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività. In presenza di un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo i soggetti obbligati applicano la procedura di acquisizione e valutazione delle predette informazioni anche alle prestazioni o operazioni occasionali;
- d) **il controllo costante del rapporto con il cliente**, per tutta la durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento dell'attività di cui alle lettere a), b) e c), anche riguardo, se necessaria in funzione del rischio, alla verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente, sulla base di informazioni acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività.

Nei confronti di chi va effettuata l' Adeguate verifica della clientela?

1. nuovi clienti

2. clienti già acquisiti, rispetto ai quali l'aggiornamento si rende necessario per :

variazione dei dati identificativi del cliente(natura giuridica, Legale Rappresentante, compagine societaria, ecc)

mutato livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al cliente (variazione area geografica sede, tipologia attività, ecc.)

verifica periodica di mantenimento del livello di rischio

ESONERO DALL'OBBLIGO DI VERIFICA DELL'IDENTITÀ DEL CLIENTE E DEL TITOLARE EFFETTIVO

Fermi gli obblighi di identificazione i Professionisti limitatamente ai casi di in cui esaminano la posizione giuridica del cliente o esercitano compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi ad un'Autorità giudiziaria, compresa la consulenza relativa alla eventualità di intentarlo o evitarlo, sono esonerati dall'obbligo di verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo, fino al momento di conferimento dell'incarico

Quando il presidio dell'adeguata verifica deve essere attivato ?

Prima di eseguire la prestazione professionale

1. **continuativa**, che si articola necessariamente in molteplici singole attività che comportano l'instaurazione di un rapporto continuativo con il cliente
2. **occasionale**, vale a dire una operazione non riconducibili ad un rapporto continuativo in essere, ivi comprese quelle ad esecuzione istantanea che comportino la movimentazione o la trasmissione di mezzi di pagamento o il compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale, se i mezzi di pagamento trasmessi o movimentati sono di importo pari o superiore a 15.000 euro.

Resta fermo che, ove non sia chiaramente identificabile il valore della prestazione professionale, l'obbligo di adeguata verifica dovrà comunque essere adempiuto.

Oltre ai casi precedenti, quando il presidio dell'adeguata verifica deve essere attivato ?

3. sempre se vi è **sospetto** di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, **indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile**

4. Sempre se vi sono **dubbi** sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione

5. Se non è chiaramente identificabile il valore della prestazione professionale

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA'

Il soggetto obbligato adotta **misure** di adeguata verifica della clientela **proporzionali** all'entità dei rischi di riciclaggio/FDT ed è tenuto a dimostrare alle Autorità e agli organismi di autoregolamentazione che le misure adottate sono adeguate al rischio rilevato.



RISK BASED APPROCH

L'individuazione della tipologia di adeguata verifica da adottare (semplificata, ordinaria, rafforzata), avviene attraverso il processo di:



RISCHIO INERENTE

rischio proprio delle attività svolte dal Professionista, considerate per categorie omogenee, in termini oggettivi ed astratti

+

RISCHIO SPECIFICO

rischio riferito al cliente ed alla Prestazione richiesta



RISCHIO EFFETTIVO

la cui valutazione comporta la definizione della tipologia di adeguata verifica da porre in essere.

Misure di adeguata verifica (graduazione)

La graduazione individua la tipologia di adeguata verifica da applicare in base al rischio effettivo determinato

1. semplificata
2. ordinaria
3. rafforzata

La scala di intensità da utilizzare per la misurazione del rischio sia di quello INERENTE che di quello SPECIFICO è basata su quattro valori:

non significativo

poco significativo

abbastanza significativo

molto significativo

cui viene abbinato un numero da 1 a 4, dove 1 è il livello di rischio più basso

Non è MAI previsto un livello di rischio Zero

Rilevanza del Rischio inerente /specifico	Valore dell'indicatore dell'intensità
Non significativa	1
Poco significativa	2
Abbastanza significativa	3
Molto significativa	4

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE

Al fine della valutazione del **rischio inerente** si deve procedere alla attribuzione di un livello di rischio alle prestazioni professionali, che prescinde dalla valutazione del rischio legato al cliente.

E' necessario individuare delle classi di rischio per categorie omogenee di prestazioni, in termini oggettivi ed astratti.

La Regola Tecnica n. 2 classifica le prestazioni professionali in

- Esonerate
- Non significative
- Poco significative
- Abbastanza significative
- Molto significative

PRESTAZIONI ESONERATE

Ai sensi dell'art. 17 c.7 D.Lgs 231/2007 Sono **ESONERATE**
dagli obblighi di adeguata verifica della clientela
ESCLUSIVAMENTE



le prestazioni relative allo svolgimento *mera* redazione e
trasmissione ovvero la sola trasmissione di dichiarativi fiscali
obbligatori per legge

E

Gli adempimenti in materia di amministrazione del Personale di cui
all'articolo 2, c. 1, della L. 11.1.79 n. 129.

PRESTAZIONI A RISCHIO INERENTE NON SIGNIFICATIVO

Sono prestazioni che non evidenziano alcun aspetto finanziario o economico-patrimoniale e non consentono la possibilità di valutare l'ambito operativo del committente in relazione alla tipologia di prestazione resa



Regole di Condotta suggerite dal CNDCEC

Le prestazioni a rischio inerente non significativo

sono prestazioni che non evidenziano alcun aspetto finanziario o economico-patrimoniale e non consentono la possibilità di valutare l'ambito operativo del committente in relazione alla tipologia di prestazione resa

Non consentono di poter valutare gli aspetti giuridici, le scelte imprenditoriali, economiche, finanziarie e patrimoniali del cliente



Pertanto, si assume che l'adeguata verifica sia correttamente assolta con l'assunzione dei documenti nella relativa tabella di dettaglio delle Linee guida Cndcec, **salvo particolari situazioni**, in cui il Professionista ritiene che il grado di rischio inerente si collochi ad un livello maggiore rispetto a quello "non significativo"

Tabella 1) prestazioni a rischio inerente non significativo

	PRESTAZIONI A RISCHIO INERENTE NON SIGNIFICATIVO	REGOLE DI CONDOTTA AI FINI DELL'ADEGUATA VERIFICA
1	Collegio sindacale (senza funzione di revisione legale dei conti in società non coincidenti con soggetti obbligati – deve ritenersi equiparata la posizione dei componenti dei Consigli di sorveglianza <i>ex art. 2409–duodecies c.c.</i>)	il componente del collegio sindacale senza funzione di revisione legale dei conti in società non coincidenti con soggetti obbligati acquisisce e conserva copia del verbale di nomina Collegio
2	Apposizione del visto di conformità su dichiarazioni fiscali	il professionista acquisisce copia del documento di identità del cliente, da conservare nel fascicolo intestato al cliente
3	Predisposizione di interpelli con richiesta di chiarimenti interpretativi circa l'applicazione di norme, ancorché contestualizzati a casi concreti con inoltro a ministeri e Agenzie fiscali	il professionista acquisisce copia del documento di identità del cliente, da conservare nel fascicolo intestato al cliente

	PRESTAZIONI A RISCHIO INERENTE NON SIGNIFICATIVO	REGOLE DI CONDOTTA AI FINI DELL'ADEGUATA VERIFICA
4	Risposte a quesiti di carattere fiscale e societario con cui si chiede quale sia la corretta soluzione in base a norme di legge della fattispecie prospettata. Il quesito può essere astratto o contestualizzato con dati oggettivi (anagrafici e di valore). Pareri pro-veritate	il professionista acquisisce copia del documento di identità del cliente, da conservare nel fascicolo intestato al cliente
5	Incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali (art. 182 L.F.), giudiziarie e amministrative	il professionista incaricato acquisisce e conserva una copia della nomina da parte dell'autorità giudiziaria
6	Liquidatore di società nominato dal tribunale (ex artt. 2487 e 2487-bis c.c.)	il professionista incaricato acquisisce e conserva una copia della nomina da parte dell'autorità giudiziaria

	PRESTAZIONI A RISCHIO INERENTE NON SIGNIFICATIVO	REGOLE DI CONDOTTA AI FINI DELL'ADEGUATA VERIFICA
7	Attività degli amministratori giudiziari ex art. 2 d.lgs. 4 febbraio 2010, n. 14	il professionista incaricato acquisisce e conserva una copia della nomina da parte dell'autorità giudiziaria
8	Commissario giudiziale nelle amministrazioni straordinarie	il professionista incaricato acquisisce e conserva una copia della nomina da parte dell'autorità giudiziaria
9	Incarico di ausiliario del giudice incaricato di perizie e consulenze tecniche su incarico dell'autorità giudiziaria, in ambito civile e penale	il professionista incaricato acquisisce e conserva una copia della nomina da parte dell'autorità giudiziaria
10	Amministratore giudiziario (ex art. 2409 c.c.)	il professionista incaricato acquisisce e conserva una copia della nomina da parte dell'autorità giudiziaria

	PRESTAZIONI A RISCHIO INERENTE NON SIGNIFICATIVO	REGOLE DI CONDOTTA AI FINI DELL'ADEGUATA VERIFICA
11	Operazioni di vendita di beni mobili registrati e immobili nonché formazione del progetto di distribuzione, ex art. 2, co. 3, lett. e), l. 14.05.2005, n. 80	il professionista incaricato acquisisce e conserva una copia della nomina da parte dell'autorità giudiziaria
12	Incarico di custode giudiziale di beni ed aziende (art. 560, art. 676 c.p.c.)	il professionista incaricato acquisisce e conserva una copia della nomina da parte dell'autorità giudiziaria
13	Redazione di stime, giurate e non, su incarico dell'autorità giudiziaria (art. 193 c.p.c.)	il professionista incaricato acquisisce e conserva una copia della nomina da parte dell'autorità giudiziaria
14	Componente Organismo di Composizione della Crisi ex legge n. 3/2012	il professionista incaricato acquisisce e conserva una copia della nomina da parte dell'autorità giudiziaria

	PRESTAZIONI A RISCHIO INERENTE NON SIGNIFICATIVO	REGOLE DI CONDOTTA AI FINI DELL'ADEGUATA VERIFICA
15	Docenze a corsi, convegni, master e simili anche mediante formazione a distanza	il professionista acquisisce e conserva una copia dell'incarico professionale
16	Direzione, coordinamento e/o consulenza scientifica per l'organizzazione di attività di formazione in aula o a distanza	il professionista acquisisce e conserva una copia dell'incarico professionale
17	Partecipazione a comitati di redazione e/o comitati scientifici di riviste, periodici, libri e giornali sia cartacei che sul web	il professionista acquisisce e conserva una copia dell'incarico professionale
18	Redazione e aggiornamento di libri o di articoli e saggi su giornali, riviste, libri e banche dati	il professionista acquisisce e conserva una copia dell'incarico professionale

	PRESTAZIONI A RISCHIO INERENTE NON SIGNIFICATIVO	REGOLE DI CONDOTTA AI FINI DELL'ADEGUATA VERIFICA
19	Direzione e/o coordinamento editoriale di riviste, periodici, libri, giornali cartacei e on-line, banche dati	il professionista acquisisce e conserva una copia dell'incarico professionale
20	Gestione di rubriche tematiche e/o di risposta a quesiti e/o chat su riviste, periodici, libri, giornali, banche dati, portali, ecc.	il professionista acquisisce e conserva una copia dell'incarico professionale

	PRESTAZIONI A RISCHIO INERENTE NON SIGNIFICATIVO	REGOLE DI CONDOTTA AI FINI DELL'ADEGUATA VERIFICA
21	Pareri giuridici pro-veritate redatti sia oralmente che per iscritto, anche se per il tramite di terze società o enti di servizio che curano la gestione verso l'utente finale	il professionista acquisisce e conserva una copia dell'incarico professionale

	PRESTAZIONI A RISCHIO INERENTE NON SIGNIFICATIVO	REGOLE DI CONDOTTA AI FINI DELL'ADEGUATA VERIFICA
22	Componente di organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001	il professionista acquisisce una copia della delibera del CdA/determina dell'amministratore unico, ovvero del verbale assembleare di nomina da conservare nel fascicolo intestato all'ente che ne ha deliberato la nomina

	PRESTAZIONI A RISCHIO INERENTE NON SIGNIFICATIVO	REGOLE DI CONDOTTA AI FINI DELL'ADEGUATA VERIFICA
23	Invio telematico di Bilanci (elenco soci, verbali di approvazione di bilanci, relazione dei sindaci e dei revisori) e pratiche varie agli uffici pubblici competenti (ad esempio le "comunicazioni uniche d'impresa" e gli invii assimilati)	si ritiene applicabile per analogia l'esonero previsto dall'art. 17, co. 7, per le attività di redazione e trasmissione di dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e quindi non è richiesto alcun adempimento

	PRESTAZIONI A RISCHIO INERENTE NON SIGNIFICATIVO	REGOLE DI CONDOTTA AI FINI DELL'ADEGUATA VERIFICA
24	<p>Predisposizione presso gli uffici pubblici competenti (SIAE, Ministero sviluppo economico, CCIAA ecc.) di pratiche di prima iscrizione e rinnovo per la tutela di diritti (marchi, diritti di privativa, brevetti, software)</p>	<p>il professionista acquisisce una copia del documento di identità del cliente, da conservare nel fascicolo intestato al cliente</p>

Tabella 2: prestazioni a rischio inerente poco significativo, abbastanza significativo o molto significativo

PRESTAZIONI PROFESSIONALI		RISCHIO INERENTE
1	Amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni, singoli beni	poco significativo
2	Amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe	abbastanza significativo
3	Assistenza, consulenza e rappresentanza in materia tributaria	poco significativo
4	Assistenza per richiesta finanziamenti	abbastanza significativo
5	Assistenza e consulenza societaria continuativa e generica	abbastanza significativo
6	Attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici	abbastanza significativo
7	Consulenza aziendale	abbastanza significativo
8	Consulenza contrattuale	poco significativo
9	Consulenza economico-finanziaria	abbastanza significativo
10	Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe	abbastanza significativo
11	Custodia e conservazione di beni e aziende	poco significativo
12	Consulenza in operazioni di finanza straordinaria	molto significativo
13	Tenuta della contabilità	abbastanza significativo
14	Consulenza in materia di redazione del bilancio	abbastanza significativo
15	Revisione legale dei conti	abbastanza significativo
16	Valutazione di aziende, rami d'azienda, patrimoni, singoli beni e diritti	poco significativo

OPERAZIONI PLURIME RESE ALLO STESSO CLIENTE

A tutte le prestazioni viene attribuito il livello di rischio della prestazione con rischio più alto

ATTRIBUZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO ALLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DIVERSE DALLE PRECEDENTI

Per le prestazioni professionali eventualmente non previste nelle Tabelle precedenti, il soggetto obbligato assegnerà di volta in volta il relativo grado (e punteggio) di rischio inerente, a seguito di specifica valutazione.

Valutazione del Rischio Inerente

Scala graduata predisposta dal CNDCEC
per la valutazione del Rischio inerente

Rilevanza	valori dell'indicatore di intensità
NON SIGNIFICATIVA	1
POCO SIGNIFICATIVA	2
ABBASTANZA SIGNIFICATIVA	3
MOLTO SIGNIFICATIVA	4

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO E DETERMINAZIONE DLE RISCHIO EFFETTIVO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO

Il soggetto obbligato dopo aver valutato il rischio Inerente, deve valutare il **rischio specifico, cioè il rischio relativo al cliente ed alla prestazione concretamente resa** attribuendo un punteggio al cliente ed alla prestazione, mediando i risultati in modo da ottenere il valore del rischio specifico ricompreso nell'intervallo da 1 a 4:

- 1 = non significativo
- 2 = poco significativo
- 3 = abbastanza significativo
- 4 = molto significativo

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO

Il rischio specifico viene valutato sulla base di due parametri:

Tabella a) Aspetti connessi al cliente

A. Aspetti connessi al cliente	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
Natura giuridica	
Prevalente attività svolta	
Comportamento tenuto al momento del conferimento dell'incarico	
Area geografica di residenza del cliente	

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO

Tabella b) Aspetti connessi alla prestazione professionale

B. Aspetti connessi alla prestazione professionale	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
Tipologia	
Modalità di svolgimento	
Ammontare dell'operazione	
Frequenza e volume delle operazioni/durata della prestazione professionale	
Ragionevolezza	
Area geografica di destinazione	

Nella rilevazione dei fattori di rischio specifico è opportuno tenere presente talune fonti delle Autorità, quali:

Analisi dei rischi sovranazionali e nazionali

D.M. 16.4.2010 (indicatori di anomalia per professionisti)

Modelli e schemi di comportamenti anomali emanati dall'UIF

Rapporti annuali UIF

Comunicazioni ufficiali UIF

Calcolo **E** del rischio specifico

Il livello di rischio specifico si ottiene calcolando la media aritmetica semplice dei punteggi assegnati nella tabella A e nella tabella B:

rischio specifico cliente: somma punteggi tabella A

rischio specifico prestazione: somma punteggi tabella B

rischio specifico complessivo: somma dei valori delle tabelle (A + B)
diviso dieci

Con riferimento ad alcune prestazioni professionali – es. revisione legale dei conti e tenuta della contabilità – la tabella B non deve essere compilata, attesa la tipologia dei dati richiesti nella stessa. Ne consegue che in relazione a dette prestazioni il rischio specifico si ottiene sommando i punteggi della tabella A e dividendo per quattro.

attribuzione del rischio specifico

Tabella c) valori rischio specifico

Valori ponderati	Rischio specifico
Punteggio 1-1.5	Non significativo
Punteggio 1.6-2.5	Poco significativo
Punteggio 2.6-3.5	Abbastanza significativo
Punteggio 3.6-4.0	Molto significativo

Determinazione del rischio effettivo

la somma del valore di rischio inerente(ponderato al 30%) e del valore di rischio specifico(ponderato al 70%), ci consente di determinare il rischio effettivo del cliente

RISCHIO INERENTE (coefficiente di ponderazione = 30%)	Molto significativo 4	1,90	2,60	3,30	4
	abbastanza significativo 3	1,60	2,30	3	3,70
	poco significativo 2	1,30	2	2,70	3,40
	non significativo 1	1	1,70	2,40	3,10
		1 non significativo	2 poco significativo	3 abbastanza significativo	4 molto significativo
		RISCHIO SPECIFICO (coefficiente di ponderazione = 70%)			

Determinazione del rischio effettivo

Valori medi	Rischio specifico
Punteggio 1–1.5	Non significativo
Punteggio 1.6–2.5	Poco significativo
Punteggio 2.6–3.5	Abbastanza significativo
Punteggio 3.6–4.0	Molto significativo

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA ADEMPIMENTI

Adempimenti adeguata verifica

Una volta che il soggetto obbligato ha determinato il rischio effettivo associato al cliente si determina la tipologia di adeguata verifica da adottare

Grado di rischio	Misure di adeguata verifica
non significativo	Regole di condotta CNDCEC
poco significativo	Semplificate
abbastanza significativo	Ordinarie
molto significativo	Rafforzate

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

L'adeguata verifica è una procedura composta, infatti per lo stesso cliente si ripete nel tempo e viene effettuata:

Prima di eseguire la prestazione

Periodicamente con una tempistica che dipende dal rischio attribuito al cliente

Ogni volta che ci sono variazioni nei dati del cliente, esecutore, titolare effettivo, o nelle prestazioni

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Soggetto che materialmente si occupa dell'adeguata verifica e dei suoi adempimenti

Professionista

Un soggetto individuato, nominato e delegato, dal Professionista che può essere un collaboratore o un dipendente

Il Responsabile Antiriciclaggio ove nominato

Adeguata Verifica della Clientela

Il D.Lgs 231 /2007 ci fornisce le seguenti definizioni

CLIENTE = Soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede od ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico.

TITOLARE EFFETTIVO = Persona fisica o persone fisiche, anche diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita. I Titolari effettivi possono essere più di uno e sempre persone fisiche

ESECUTORE = Soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente.

In caso di rischio effettivo “**abbastanza significativo**”, il soggetto obbligato provvederà ad eseguire la adeguata verifica con modalità “ordinaria”.

L'adeguata verifica “**ordinaria**” si snoda nelle seguenti fasi



a) Identificazione del Cliente e dell' eventuale Esecutore e verifica della loro identità

b) Identificazione del Titolare Effettivo e verifica della sua identità

c) Acquisizione e valutazione delle informazioni sullo scopo e la natura della prestazione richiesta

d) Controllo Costante

a) l'identificazione del cliente e dell'esecutore e la verifica della sua identità avviene attraverso riscontro di un documento d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.

Le medesime misure si attuano nei confronti dell'esecutore, anche in relazione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente

b) l'identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità avviene attraverso l'adozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente;

c) L 'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, per tali intendendosi, quelle relative all'instaurazione del rapporto, alle relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo e quelle relative all'attività lavorativa, salva la possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative alla **situazione economico-patrimoniale del cliente**, acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività. In presenza di un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati applicano la procedura di acquisizione e valutazione delle predette informazioni anche alle prestazioni o operazioni occasionali

d) il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di cui alle lettere a), b) e c), anche riguardo, se necessaria in funzione del rischio, alla **verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente**, sulla base di informazioni acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività.

Identificazione e Verifica del Cliente, dell'esecutore e del Titolare effettivo

L'identificazione del Cliente e del Titolare effettivo è svolta alla presenza del Cliente o del suo esecutore, il quale viene identificato a sua volta. L'identificazione di Cliente e dell'esecutore viene effettuata sulla base delle informazioni rese dal cliente o dal suo esecutore mediante dichiarazione, datata, sottoscritta e con responsabilità penale nel caso di false o mendaci informazioni.

L'identificazione del Titolare effettivo avviene mediante la stessa dichiarazione resa dal cliente o dall'esecutore

La verifica della identità del cliente, titolare effettivo ed esecutore richiede il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e nelle informazioni acquisite all'atto dell'identificazione. Nel caso in cui esistano dubbi, incertezze e incongruenze, il riscontro può essere effettuato mediante la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità, o altre banche dati pubbliche.

l'identificazione e la verifica del cliente e dell'esecutore In quale momento va effettuata?

L'identificazione e la verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo costituiscono due operazioni distinte che devono essere eseguite prima di effettuare la prestazione.

In presenza di un basso rischio, e se necessario a consentire l'ordinaria gestione dell'attività oggetto del rapporto, la verifica della identità del cliente, esecutore e titolare effettivo può essere posticipata ad un momento successivo, restando fermi gli obblighi di identificazione, e comunque entro 30 giorni dall'instaurazione del rapporto o dal conferimento dell'incarico

l'identificazione e la verifica del cliente ,dell'esecutore e del Titolare effettivo

verifica della identità



attraverso riscontro di un documento d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente

E

sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente

Le medesime misure si attuano nei confronti dell'**esecutore**, anche in relazione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente

Sono fonti affidabili ed indipendenti



- Registro delle Imprese c/o le CCIAA
- gli albi ed elenchi di soggetti autorizzati, gli atti costitutivi, gli statuti, i bilanci o documenti equivalenti, le comunicazioni rese al pubblico in conformità alla normativa di settore (quali prospetti, comunicazioni di partecipazioni rilevanti o informazioni privilegiate);
- i registri dei titolari effettivi istituiti in altri Paesi comunitari in attuazione della IV Direttiva UE;
- le informazioni provenienti da organismi e autorità pubbliche, ivi compresa la pubblica amministrazione, anche di altri paesi comunitari; tali informazioni possono essere acquisite anche attraverso i siti *web*.

Sono fonti affidabili ed indipendenti



altre fonti attendibili e indipendenti

tra cui

- i data-base, ad accesso pubblico o condizionato al rilascio di credenziali di autenticazione, riferibili ad una pubblica amministrazione;
- i data-base riferibili a soggetti privati autorizzati al rilascio di identità digitali nell'ambito del sistema previsto dall'art. 64 del D.lgs. 82/2005 ovvero di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'art. 9 del regolamento EU 910/2014 (art. 19 co. 1 lett. b) del Decreto)

Sono documenti prodotti da fonti attendibili



Certificato di attribuzione della Partita IVA (Cliente persona giuridica)

Visura camerale (o certificato equivalente per società estere)

Delibere assembleari

Procure

Adempimenti Adeguata Verifica Ordinaria Identificazione del Cliente in presenza di piu' parti

Quando l'oggetto della prestazione coinvolge più parti, l'obbligo di adeguata verifica è espletato esclusivamente nei confronti del cliente che conferisce l'incarico per l'esecuzione della prestazione

Adempimenti adeguata verifica ordinaria identificazione del titolare effettivo

Consiste nella identificazione e verifica della sua identità attraverso l'adozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente

Il titolare effettivo è sempre una persona fisica



Nel caso in cui non è possibile identificare il titolare effettivo non è possibile procedere con l'adeguata verifica e quindi con la prestazione

Adempimenti adeguata verifica ordinaria
Come viene attestata l'identificazione del Titolare Effettivo?

Il Cliente rende per iscritto e sotto la propria responsabilità,
Dichiarazione ex art. 22, c. 1 D.lgs. 231/2007 contenente

Dati relativi al cliente ed eventuale esecutore

scopo e natura della prestazione professionale richiesta

identificazione del titolare effettivo

informazioni sullo status di Persona Politicamente Esposta



La dichiarazione si presume veritiera in relazione ai dati e alle informazioni fornite

ADEMPIMENTI ADEGUATA VERIFICA *Identificazione del Titolare Effettivo*

Nota Bene

Identificazione del
titolare effettivo
*mediante consultazione
dei Pubblici Registri*



Non può ritenersi – da sola – una modalità sufficiente ai fini del corretto assolvimento dell’obbligo, in quanto si tratta di uno strumento previsto a supporto e *non in sostituzione* degli adempimenti prescritti in occasione dell’adeguata verifica



Pertanto dovrà essere sempre assunta la **dichiarazione del cliente**. La *consultazione di pubblici registri* può essere ritenuta idonea *modalità di verifica dei dati*.

La IV Direttiva Ue ha introdotto l’obbligo di istituzione del Registro Pubblico dei Titolari effettivi

Registro dei Titolari Effettivi

il Registro dei titolari effettivi ha valore identificativo
L'Obbligo introdotto dalla IV Direttiva Ue è stato successivamente confermato dalla V Direttiva UE e dalla stessa definito nella concreta applicazione

Gli Stati individuano:

le modalità di inserimento delle informazioni relative al titolare effettivo

la tenuta del registro

L'accesso al registro

Attività attribuita al Ministero dell'Economia e delle Finanze

I dati pubblicati nel suddetto Registro devono essere conservati per 10 anni

ADEGUATA VERIFICA ORDINARIA

Identificazione del Titolare Effettivo di Società di Capitali

- a) **Costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;**
- b) **Costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.**

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- a) **del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;**
- b) **del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;**
- c) **dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.**

Qualora l'applicazione dei sopra indicati criteri non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

ADEGUATA VERIFICA ORDINARIA

Identificazione del Titolare Effettivo – Alcuni casi particolari

FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE	Sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi: <ul style="list-style-type: none">a. i fondatori, ove in vita;b. i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;c. i titolari di funzioni di direzione e amministrazione
TRUST	I titolari effettivi si identificano (<i>da ritenersi cumulativamente</i>) nel fondatore (se ancora in vita), fiduciario o fiduciari, nel guardiano ovvero in altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, nei beneficiari o classe di beneficiari (che possono essere beneficiari del reddito o beneficiari del fondo o beneficiari di entrambi) e nelle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta, indiretta o altri mezzi.
COOPERATIVE laddove nessuno dei soci raggiunge la soglia del 25%	Sono titolari effettivi tutti i componenti dell'organo amministrativo dotati di rappresentanza legale della cooperativa.

ADEGUATA VERIFICA ORDINARIA

Identificazione del Titolare Effettivo – Alcuni casi particolari

SOCIETÀ QUOTATE laddove nessuno dei soci detiene il controllo e non esistono sindacati di voto	Sono titolari effettivi tutti i componenti dell'organo amministrativo dotati di rappresentanza legale della società.
SOCIETÀ CONTROLLATE O PARTECIPATE (per oltre il 25%) DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	Il titolare effettivo è il rappresentante legale dell'Ente controlla/partecipa la Società (es. Sindaco del Comune, Presidente della Regione, etc.)
SOCIETÀ PARTECIPATA (per oltre il 25%) ATTRAVERSO UNA FIDUCIARIA	La fiduciaria è tenuta a rivelare al Professionista i dati che consentano allo stesso di conoscere il socio persona fisica (fiduciante) proprietario reale della partecipazione e quindi titolare effettivo.

LE PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE (PEPS)

E' definita Persona Politicamente Esposta (politically exposed person – pep), la persona che, per la sua posizione funzionale o sociale o per la sua influenza, presenta un rischio maggiore della generalità dei soggetti di essere coinvolta in casi di concussione o corruzione.

Inoltre, essendoci lo stesso livello di rischio anche con riferimento ai soci d'affari e ai familiari stretti di tale persona, anche tali soggetti sono aggiunti alla lista PEPS.

Ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. dd), del “d.lgs.231/2007”, per “**persone politicamente esposte**” si intendono:

- 1) le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche
- 2) nonchè i loro familiari
- 3) coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:

1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonchè cariche analoghe in Stati esteri

1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonchè cariche analoghe in Stati esteri

1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici

1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonchè cariche analoghe in Stati esteri

1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti

1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri

1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti

1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale

1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali

2) sono familiari di persone politicamente esposte

i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili

3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami

3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari

3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

Adempimenti adeguata verifica ordinaria

SCOPO DELLA PRESTAZIONE Il Professionista acquisisce e valuta le informazioni sul fine ultimo che il Cliente persegue con la prestazione, sulle relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo e quelle relative all'attività lavorativa, sulla situazione economico-patrimoniale del cliente anche alle prestazioni o operazioni occasionali

NATURA DELLA PRESTAZIONE attiene all'ordinarietà o alla straordinarietà della prestazione ed alla ricorrenza con cui l'incarico viene conferito.

Adempimenti adeguata verifica ordinaria

Il Professionista deve effettuare il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata



attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo

la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite

la verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente, sulla base di informazioni acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività

ADEGUATA VERIFICA ORDINARIA CONTROLLO COSTANTE

Verifica e aggiornamento dei dati e delle informazioni
acquisite nello svolgimento delle attività di adeguata verifica



Cosa deve verificare il Professionista?

ADEGUATA VERIFICA ORDINARIA

Controllo costante (nei casi di prestazioni continuative)

- la coerenza tra la complessiva operatività del cliente, la conoscenza che ha maturato del medesimo e il profilo di rischio che gli ha assegnato;
- che lo scopo e la natura delle prestazioni professionali dichiarati dal cliente all'atto del conferimento dell'incarico siano coerenti con le informazioni acquisite nel corso dello svolgimento dell'incarico stesso;
- che le relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore e tra il cliente e il titolare effettivo, nonché l'attività lavorativa del cliente restino coerenti con le informazioni acquisite;
- in funzione del rischio, la provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente;
- che non siano intervenute variazioni nei titolari effettivi o nelle PPE e, se del caso, acquisisce una nuova dichiarazione del cliente;
- che i dati identificativi del cliente e dell'esecutore siano aggiornati e, se del caso, acquisisce quelli modificati.

ADEGUATA VERIFICA

Controllo costante (nei casi di prestazioni continuative)

Grado di rischio effettivo	Misure di adeguata verifica	Periodicità controllo costante
non significativo	Semplificate	almeno ogni 36 mesi ⁴⁰
poco significativo	Semplificate	almeno ogni 36 mesi
abbastanza significativo	Ordinarie	almeno ogni 24 mesi
molto significativo	Rafforzate	almeno ogni 6/12 mesi

ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA

Il Professionista adotta misure di adeguata verifica della clientela semplificate sotto il profilo della “*estensione*” e della “*frequenza*” degli adempimenti prescritti.



E' comunque tenuto a porre in essere **tutti gli adempimenti connessi alla modalità ordinaria** di espletamento dell'obbligo, in quanto la semplificazione *non si traduce in alcun modo in una esenzione.*

ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA In funzione della tipologia di clientela

- Società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione che impongono l'obbligo di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva
- Pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell'Unione europea
- Clienti che sono residenti in aree geografiche a basso rischio
- Istituti bancari, assicurativi e altri intermediari finanziari



Quando si ravvisa un basso rischio di riciclaggio e fdt

Le **misure semplificate** consistono:

- nell'identificazione del *cliente*, dell'*esecutore* e del *legale rappresentante* mediante acquisizione della **dichiarazione resa ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 231/2007**;
- nell'identificazione del *titolare effettivo* mediante acquisizione della dichiarazione resa dal cliente ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 231/2007;
- nel *controllo costante*, con *cadenza maggiormente dilazionata nel tempo*, anche triennale per i rapporti continuativi, **essendo inoltre sufficiente raccogliere una dichiarazione del cliente dalla quale emerga che il quadro informativo a questi riferito non ha subito variazioni.**

ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA

Nota Bene

Gli obblighi semplificati di adeguata verifica
non si applicano
qualora il Professionista abbia motivo di ritenere
che l'identificazione effettuata non sia attendibile
e vi sia sospetto di riciclaggio o di fdt

Adeguata verifica rafforzata

Il Professionista adotta misure di adeguata verifica rafforzata nel caso in cui valuta di essere in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, tenuto conto dei fattori di rischio relativi al cliente, a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione, nonché alle aree geografiche di riferimento.

Adeguata verifica rafforzata
OBBLIGATORIA SEMPRE SE IL CLIENTE



non è fisicamente presente al momento dell'identificazione

È residente in paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione Europea
(black list antiriciclaggio)

Ha conti di corrispondenza con enti corrispondenti di Stati Extracomunitari

Ha una profilatura ad alto rischio

Evidenzia specifiche casistiche (versamento contanti o valori provenienti da
altri Stati, etc.)

È una persona politicamente esposta

se c'è sospetto di riciclaggio o di fdt

Adeguata verifica rafforzata

Le misure rafforzate consistono nell'adozione di una o più delle seguenti azioni:

- acquisizione di almeno **due** documenti di riconoscimento del cliente in corso di validità;
- verifica del rilascio, da parte di ente certificatore, di un dispositivo di **firma digitale** del cliente;
- richiesta di un documento che attesti l'**esistenza** in capo al cliente di un **rapporto bancario e/o assicurativo** presso un intermediario destinatario degli obblighi di cui al D.lgs. 231/2007, ovvero sottoposto ad obblighi antiriciclaggio equivalenti;
- consultazione di **banche dati liberamente accessibili**;
- verifica della **provenienza dei fondi** utilizzati per il compimento dell'operazione;
- **maggiore frequenza** del controllo costante.

Adeguata verifica rafforzata Il Professionista deve



- 1.** prestare particolare attenzione, attraverso opportuni riscontri documentali, all'identificazione dei titolari effettivi, all'eventuale uso di identità false, di società di comodo/fittizie, all'interposizione di soggetti terzi (anche se membri della famiglia), ai clienti occasionali
- 2.** adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti, o richiedere una certificazione di conferma rilasciata da un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva, ovvero assicurarsi che il primo pagamento relativo all'operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio che non abbia sede in Paesi terzi ad alto rischio

adeguata verifica rafforzata **Il Professionista deve**



- 3.** verificare l'eventuale presenza del cliente o di soggetti ad esso collegati, purché resi noti al professionista e coinvolti nelle attività oggetto della prestazione professionale, nelle liste delle persone e degli enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo o destinatari di misure di congelamento
- 4.** verificare la sottoposizione, del cliente o di soggetti ad esso collegati, purché resi noti al professionista e coinvolti nelle attività oggetto della prestazione professionale, ad indagini o processi penali per circostanze attinenti al riciclaggio e/o al finanziamento del terrorismo, ovvero la riconducibilità degli stessi ad ambienti del radicalismo o estremismo

adeguata verifica rafforzata
Il Professionista deve



5. consultare fonti aperte e social media.

6. Ai fini della acquisizione di informazioni aggiuntive si può avvalere della consultazione di una o più delle seguenti fonti:

- siti Internet ufficiali dei Paesi di Provenienza; database di natura commerciale;
- fonti attendibili e indipendenti ad accesso pubblico o tramite credenziali di autenticazione (Camere di Commercio/Registro delle Imprese, servizio di Telemaco per le visure al registro imprese, servizi Cerved, società di informazioni su aziende italiane/estere che forniscono report specifici e informazioni su proprietà ed eventuali legami societari).

**ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
DEGLI ORGANI DI CONTROLLO SOCIETARIO
E
DEL REVISORE**

il collegio sindacale, ovvero l'organo di controllo collegiale, non riveste la qualifica di soggetto obbligato ai fini del Decreto; sono invece "obbligati" i singoli soggetti componenti dell'organo collegiale.

Sindaci privi di funzione di revisione

Ai fini dell'adeguata verifica il Professionista che riveste tale carica si limita ad acquisire e conservare copia del verbale di nomina.

Collegio sindacale con funzione di revisione, sindaco unico e revisore

L'adeguata verifica nelle sue declinazioni di semplificata/ordinaria/rafforzata resta dovuta in capo a ciascuno dei membri componenti il collegio sia nel caso di collegio sindacale incaricato di assolvere anche funzioni di revisione sia nel caso di sindaco unico con funzione di revisione.

ADEMPIMENTI	Adeguate verifica	Conservazione dati	SO S	Comunicazione violazione uso contanti
Componenti collegi sindacali e organi di controllo SENZA REVISIONE LEGALE	Acquisizione del verbale di nomina	Conservazione del verbale.	SI	SI
Componenti collegi sindacali e organi di controllo CON REVISIONE LEGALE	SI	SI	SI	SI

ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE ESECUZIONE DA PARTE DI TERZI

Gli adempimenti di adeguata verifica della clientela possono essere assolti dal Professionista anche mediante soggetti terzi ferma la responsabilità del Professionista

I soggetti terzi devono essere tassativamente:

- intermediari bancari e finanziari
- Agenti in attività finanziaria limitatamente alle operazioni di importo inferiore a 15.000 euro
- Gli intermediari bancari e finanziari aventi sede in altri Stati membri
- Intermediari bancari e finanziari aventi sede in un paese terzo che adotta le stesse misure di sicurezza dell'unione europea e sono sottoposti alle stesse misure di vigilanza
- I professionisti nei confronti degli altri professionisti

Il professionista che riceve la richiesta di attestazione da altro professionista, verificato l'assolvimento dell'obbligo di adeguata verifica nei confronti del soggetto/i per il quale/i è richiesta l'attestazione, sottoscrive l'attestazione e la invia senza ritardo al richiedente, allegando copia della documentazione raccolta ai fini dell'assolvimento dell'obbligo.

Il ricorso a terzi è possibile in relazione alla natura e alla tipologia dell'operazione come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ipotesi di:

- a) operazioni caratterizzate dalla presenza di un solo cliente assistito da più professionisti;
- b) operazioni caratterizzate dalla presenza di più clienti assistiti da più professionisti;
- c) operazioni affidate da clienti non presenti fisicamente e/o legalmente nel territorio dove ha sede lo studio del professionista, mentre è noto (anche per la dichiarazione del cliente) il nominativo di altro professionista che ha già assolto l'obbligo di adeguata verifica.

L'attestazione in ordine all'assolvimento degli adempimenti deve provenire esclusivamente dal terzo che vi abbia provveduto

Al fine di rispettare i tempi e le modalità richiamate dalla norma è consentito l'uso di strumenti veloci di trasmissione quali, ad esempio, la posta elettronica.

All'attestazione dovrà essere allegata copia della documentazione acquisita dai terzi, nonché le informazioni richieste e ricevute in sede di l'assolvimento dell'obbligo di adeguata verifica del cliente:

- a) identificazione del cliente e verifica della sua identità;
- b) identificazione del titolare effettivo e verifica della sua identità;
- c) acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale.

Con riferimento alle informazioni di cui al punto c), il professionista avrà cura di custodire le stesse nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE OBBLIGO DI ASTENSIONE

In caso di impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica del cliente, identificazione del cliente/titolare effettivo, verifica dell'identità del cliente/titolare effettivo, acquisizione e valutazione di informazioni su scopo/natura del rapporto continuativo//prestazione professionale), il soggetto obbligato dovrà:

- astenersi dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire la prestazione professionale
- valutare se effettuare una segnalazione di operazione sospetta

La norma deve essere interpretata nel senso che, in caso di astensione, non scatta automaticamente l'obbligo di effettuare una segnalazione di operazione sospetta (SOS), essendo comunque rimessa all'apprezzamento del soggetto obbligato la valutazione relativa alla sussistenza concreta di elementi di sospetto.

In ogni caso, il **Professionista deve conservare informazioni e documentazione a supporto di tali decisioni per ricostruire i fatti e l'iter logico** seguito per giungere alla decisione di effettuare - o di non effettuare - la SOS in modo da giustificare il proprio comportamento in caso di verifiche o eventuali richieste da parte delle Autorità.

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA OBBLIGHI DEL CLIENTE

Il cliente ha l'obbligo di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

Si tratta di un obbligo la cui inosservanza è sanzionata penalmente

LA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO

LA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO

In considerazione delle dimensioni e del grado di complessità organizzativa e operativa del soggetto obbligato, l'assetto organizzativo potrà prevedere una specifica funzione antiriciclaggio (con conseguente nomina del responsabile) come anche una funzione di revisione indipendente. Tali funzioni organizzative si strutturano e si dotano delle risorse necessarie.

LA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO

Il Professionista può nominare il responsabile della funzione antiriciclaggio che :

- a) ha compiti di supervisione e coordinamento delle politiche e procedure interne per la gestione dei rischi di riciclaggio/FDT;
- b) assiste il soggetto obbligato anche al fine di gestire e mitigare il rischio residuo.

La nomina e la revoca del responsabile della funzione antiriciclaggio sono di competenza del soggetto obbligato. Il responsabile della funzione antiriciclaggio deve possedere adeguate competenze in materia di gestione dei rischi di riciclaggio/FDT. La responsabilità della funzione antiriciclaggio può essere attribuita anche al soggetto obbligato.

LA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO

La nomina e la revoca del responsabile della funzione antiriciclaggio sono di competenza del soggetto obbligato. Il responsabile della funzione antiriciclaggio deve possedere adeguate competenze in materia di gestione dei rischi di riciclaggio/FDT.

Sia il personale e i collaboratori designati alla funzione antiriciclaggio, sia il personale e i collaboratori non designati alla funzione, anche se inseriti in aree operative, riferiscono direttamente al responsabile della funzione antiriciclaggio per le questioni attinenti alle politiche e procedure interne per la gestione dei rischi di riciclaggio/FDT. Eventuali anomalie sul cliente o sulla prestazione devono invece essere, in ogni caso, comunicate dal dipendente/collaboratore al soggetto obbligato.

LA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO

Il Responsabile antiriciclaggio ove nominato o il Professionista vigilano sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e la sua conformità rispetto alla disciplina di riferimento e vigilano sulla funzionalità dei presidi antiriciclaggio istituiti.

La funzione di revisione indipendente riferisce unicamente al soggetto obbligato e può avere accesso a tutte le informazioni rilevanti per lo svolgimento della propria attività.

Tale funzione può essere anche interna, purché se ne garantisca l'indipendenza.

Le suddette funzioni, connesse, come già evidenziato, alle dimensioni del soggetto obbligato, sono individuate coerentemente ai parametri dimensionali indicati nella seguente tabella:

LA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO

Parametri dimensionali	Livello Organizzativo
Per 2 o più professionisti nello stesso studio (una sede o più)	Funzione antiriciclaggio Nomina del responsabile antiriciclaggio
Per più di 30 professionisti e più di 30 collaboratori nello stesso studio (una sede o più) riferimento 31-12 anno precedente	Funzione antiriciclaggio Nomina del responsabile antiriciclaggio Funzione di revisione indipendente (interna o esterna)

LA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO

In relazione alla tabella precedente si precisa:

- il numero dei collaboratori si individua in base alla definizione di 'Personale'
- l'eventuale condivisione di servizi e spazi fisici all'interno dei locali del soggetto obbligato, da parte di altri soggetti, non inseriti nell'ambito dell'organizzazione del personale, non ne determina l'inserimento ai fini del computo del numero dei professionisti
- il numero delle sedi riguarda sia le unità nazionali sia quelle dislocate all'estero riferibili al soggetto obbligato
- nel caso di associazione professionale o di STP è possibile creare un'unica funzione antiriciclaggio

LA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO

- nel caso di associazione professionale o STP nella cui compagine risultano anche soggetti non iscritti all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili si dovrà comunque individuare una funzione antiriciclaggio in conformità alla normativa e alle regole tecniche emanate dal CNDCEC.

Laddove le sopraindicate funzioni siano istituite, l'ambito di analisi delle misure organizzative e della loro valutazione è rimesso ad esse. In assenza delle predette funzioni, le suddette attività sono a carico del soggetto obbligato.

**Adeguata Verifica della Clientela – Regola Tecnica n. 2 Cndcec
(artt. 17–30 d.lgs. 231/2007)**

Grazie per l'attenzione

Anna Rita Costa
Dottore Commercialista – Odcec Perugia